

AVVISI
ANNO 2020*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2020, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

FONDAZIONE "UMBRIA FILM COMMISSION"

Consiglio di Amministrazione

(inserito in elenco con D.D 30 novembre 2020, n. 11298)

Riferimenti normativi

- Statuto della Fondazione (artt. 10, 13, 14, 17 e 23) *
- [l.r. 11/1995](#)

Designazione	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti **	CdA di prima costituzione	3 esercizi (i componenti possono essere rieletti una sola volta)	16 dicembre 2020

** di cui uno designato congiuntamente con ANCI Umbria e uno con funzioni di Presidente

Requisiti specifici

Competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Incompatibilità

Le cariche sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Compenso

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente in quanto onorifiche.

Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

* Statuto:

"Art. 10 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituto resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Omissis.

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

Omissis.

Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;

c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;

e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;

f) delibera in merito all'adesione dei soci sostenitori;

g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;

h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

- i) provvede alla scelta dei consulenti esterni.
- j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;
- k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;
- l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;
- m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;
- n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;
- o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;
- p) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

Art. 17 (Incompatibilità)

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Art. 23 (Norma transitoria)

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.